

REGOLAMENTO EROGAZIONI



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di Asti

INDICE

ART. 1 - Oggetto e definizioni	<i>pag. 3</i>
ART. 2 - Principi generali	<i>pag. 3</i>
ART. 3 - Soggetti destinatari	<i>pag. 3</i>
ART. 4 - Erogazioni rivolte alle persone fisiche	<i>pag. 4</i>
ART. 5 - Erogazioni pluriennali	<i>pag. 4</i>
ART. 6 - Modalità di intervento	<i>pag. 4</i>
ART. 7 - Documento programmatico previsionale	<i>pag. 5</i>
ART. 8 - Criteri di scelta	<i>pag. 5</i>
ART. 9 - Richieste di contributo	<i>pag. 5</i>
ART. 10 - Esame delle richieste di contributo	<i>pag. 6</i>
ART. 11 - Delibera delle erogazioni	<i>pag. 6</i>
ART. 12 - Organi consultivi per la valutazione delle richieste di contributo	<i>pag. 6</i>
ART. 13 - Comunicazione delle decisioni della Fondazione	<i>pag. 6</i>
ART. 14 - Effettuazione dell'erogazione	<i>pag. 7</i>
ART. 15 - Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti	<i>pag. 7</i>
ART. 16 - Rapporto annuale	<i>pag. 7</i>
ART. 17 - Pubblicità	<i>pag. 8</i>
ART. 18- Entrata in vigore	<i>pag. 8</i>

Art. 1*(Oggetto e definizioni)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso i quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti opera nei settori di intervento previsti dallo statuto.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “erogazione”, qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento individuati della Fondazione medesima;
 - b) per “intervento operativo”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statuari;
 - c) per “programma specifico”, l’insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrando nelle finalità della Fondazione;
 - d) per “progetto”, qualsiasi forma di proposta, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati apprezzabili e valutabili in un arco temporale determinato;
 - e) per “erogazione di sostegno istituzionale”, qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, in denaro o in natura, erogato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l’attività ordinaria di una organizzazione o la realizzazione di uno specifico progetto;
 - f) per “altri soggetti” o “soggetti terzi” o “terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non organizzati in forma societaria, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all’art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 2*(Principi generali)*

1. La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l’erogazione di somme di denaro in conto capitale, anche con stanziamenti di carattere pluriennale.
2. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statuari, può provvedere alla realizzazione di “interventi operativi”, anche con la collaborazione di terzi.
3. La Fondazione opera nei settori di volta in volta individuati nei programmi di attività nel rispetto della normativa vigente.
4. Possono ottenere erogazioni le attività e le organizzazioni aventi un valore sociale qualificante e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera significativa nel settore di riferimento, tenuto conto dell’entità dell’erogazione, nonché dell’ambito territoriale di operatività.
5. Il Consiglio di Indirizzo può avvalersi di commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti: le funzioni sono inerenti ai settori di attività della Fondazione ed ai compiti di programmazione e verifica.
6. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo statuto.

Art. 3*(Soggetti destinatari)*

1. La Fondazione può disporre erogazioni a favore dei soggetti che presentino cumulativamente i requisiti previsti dalla legge, quelli dettati dall’Autorità di vigilanza competente, e quelli di cui al presente articolo.
2. I soggetti destinatari delle erogazioni, diversi dalle persone fisiche, devono in ogni caso:
 - a) essere regolarmente costituiti nel rispetto delle leggi vigenti;

- b) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
 - c) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli a cui è rivolta l'erogazione;
 - d) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
3. Non sono ammesse erogazioni a favore di: enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
4. Non costituiscono impedimento all'intervento della Fondazione le eventuali attività commerciali o imprenditoriali svolte dai soggetti ammessi per legge quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento di scopi istituzionali non di lucro, ma di interesse generale, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Art. 4

(Erogazioni rivolte alle persone fisiche)

La Fondazione non può destinare più del 5% delle proprie erogazioni, calcolate su base triennale, al finanziamento di persone fisiche. Tali erogazioni sono attuate tramite l'assegnazione di premi, di borse di studio od altre iniziative, i cui destinatari vengano scelti direttamente dalla Fondazione.

Alle erogazioni dirette a persone fisiche si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 5

(Erogazioni pluriennali)

La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito.

Per le erogazioni pluriennali il finanziamento totale viene suddiviso in contributi annuali che vengono imputati all'esercizio corrispondente.

Art. 6

(Modalità di intervento)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera attraverso la definizione di programmi, da realizzare sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati, sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi.
2. Per la realizzazione dei propri progetti la Fondazione può organizzare o promuovere iniziative anche mediante enti strumentali e con la collaborazione di terzi, aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune per l'attuazione dei progetti stessi, ivi compresa la partecipazione ad organismi che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.
3. La scelta dei progetti e delle iniziative promosse da terzi verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel documento programmatico previsionale, nonché di quanto previsto dai criteri del presente regolamento. Degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, di importo superiore a € 250.000,00 verrà data informazione anticipata al Consiglio di Indirizzo.

Art. 7

(Documento programmatico previsionale)

1. Il documento programmatico previsionale costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo o, in caso di erogazioni pluriennali, per i successivi esercizi interessati.
2. In sede di approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo definisce le linee programmatiche e gli indirizzi gestionali per l'esercizio di riferimento ed eventualmente per quelli successivi e provvede alla ripartizione delle risorse disponibili per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i diversi settori di intervento previsti dallo statuto.

Art. 8

(Criteri di scelta)

1. La Fondazione prende in considerazione iniziative per le quali sia possibile individuare il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, i benefici attesi e la loro ricaduta sul territorio, le eventuali partecipazioni, l'entità delle risorse proprie impegnate dai soggetti terzi, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione.
2. Al fine di selezionare le iniziative da finanziare, la Fondazione sulla base del principio di trasparenza utilizza metodi e parametri appropriati miranti a consentire, per quanto possibile, la confrontabilità delle iniziative stesse all'interno dello stesso settore o sottosettore.
3. Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiori dimensioni – qualora lo stanziamento richiesto risulti di importo uguale o superiore a 250.000,00 euro – si tiene conto, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare, anche in relazione ai costi del medesimo e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
4. Nella scelta dei progetti da finanziare la Fondazione limita il proprio intervento prevalentemente a favore di quelli localizzati nel tradizionale territorio di operatività dell'Ente. Eccezionalmente potrà intervenire anche al di fuori di tali limiti territoriali per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane o dall'Associazione tra le Fondazioni delle Casse di Risparmio del Piemonte.

Art. 9

(Richieste di contributo)

1. I soggetti che intendano richiedere contributi devono presentare richiesta nelle forme e nei termini fissati e resi pubblici dal Consiglio di Amministrazione. Le modalità sono definite in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed il migliore svolgimento del processo di selezione e rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, eventualmente anche attraverso bandi riferiti a specifici interventi, secondo le modalità che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione al Consiglio di Indirizzo.
2. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere sempre allegato lo statuto del soggetto medesimo e la documentazione richiesta.
3. La richiesta deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto stesso nelle sue diverse fasi, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, dei contributi di cui è già beneficiario, degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola.
4. Al progetto devono essere allegati un bilancio previsionale ed una relazione contabile dai quali sia possibile evincere l'entità delle diverse categorie di spese che si prevede di coprire

con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ricavati dagli altri finanziatori.

5. Il soggetto richiedente deve inoltre indicare l'indirizzo, preferibilmente anche di fax e posta elettronica, a cui dovranno essere inviate le comunicazioni riguardanti la domanda di erogazione, impegnandosi a comunicare alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 10

(Esame delle richieste di contributo)

1. Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione, sono assegnate agli uffici competenti che ne verificano la regolarità e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui la domanda risulti carente di taluno degli elementi richiesti, il funzionario responsabile provvede a richiederne l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora entro la data fissata per l'integrazione della domanda non pervengano i documenti richiesti la pratica verrà dichiarata annullata ed archiviata.
3. Ricevuta la documentazione, gli uffici della Fondazione redigono una scheda di sintesi di ogni richiesta di contributo pervenuta, sulla base dell'apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, possono essere effettuate audizioni dei soggetti richiedenti o visite presso le loro sedi al fine di acquisire informazioni rilevanti per la valutazione della richiesta di contributo.

Art. 11

(Delibera delle erogazioni)

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'apposito Comitato costituito al suo interno o del Presidente per delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione (o l'apposito Comitato costituito al suo interno o il Presidente per delega) delibera sulle richieste di contributo sulla base dei criteri fissati nel presente regolamento, nonché di quelli ulteriori stabiliti in relazione allo specifico finanziamento.
3. Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione sul rifiuto dell'erogazione resta riservata al Consiglio di Amministrazione o all'apposito Comitato costituito al suo interno o al Presidente per delega.
4. Delle decisioni assunte in merito alle erogazioni di cui al presente regolamento deve essere data trimestralmente specifica comunicazione al Consiglio di Indirizzo.

Art. 12

(Organi consultivi per la valutazione delle richieste di contributo)

1. Quando la valutazione delle richieste di contributo richieda particolari competenze tecniche, la Fondazione può decidere di farsi assistere da uno o più esperti nella selezione delle domande pervenute.
2. Gli esperti sono scelti fra personalità, di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui è diretta l'erogazione.
3. Agli esperti è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute ed all'occorrenza potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito l'Organo di controllo.

Art. 13

(Comunicazione delle decisioni della Fondazione)

1. Ogni decisione sulle richieste di erogazione è comunicata ai richiedenti per iscritto, anche

per fax o posta elettronica, entro quindici giorni dall'assunzione da parte della Fondazione. Le richieste per le quali non è stata concessa l'erogazione di finanziamento potranno essere riproposte.

2. L'elenco dei soggetti cui è stato concesso un contributo e l'ammontare di quest'ultimo verrà pubblicato sul sito Internet della Fondazione entro quindici giorni dalla delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 14

(Effettuazione dell'erogazione)

1. Il Direttore sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. Alla comunicazione della decisione riguardante l'erogazione è altresì allegato un modulo di accettazione contenente le indicazioni delle modalità con cui sarà liquidato il contributo; la Fondazione eroga i contributi a fronte delle spese effettivamente sostenute e, in casi particolari, sotto forma di anticipazioni delle spese da sostenere per la realizzazione dei progetti. In ogni caso le spese dovranno essere adeguatamente rendicontate.
3. Nel modulo sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiario al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro utilizzo.
4. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato come condizione per dare inizio all'erogazione.
5. A conclusione del progetto, il soggetto al quale è stato erogato il contributo ha l'obbligo di inviare alla Fondazione una relazione dettagliata sul medesimo, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno.
6. Le erogazioni possono essere effettuate anche mediante il pagamento di fatture emesse a carico della Fondazione a fronte dei progetti finanziati.

Art. 15

(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti)

L'Organo di amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti l'incarico di verificare anche con le Commissioni del Consiglio di Indirizzo, ed eventualmente con l'ausilio di esperti, la attuazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. A tal fine gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'erogazione, nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene attuato previo accordo con il soggetto medesimo. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l'incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione all'Organo di amministrazione. Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, sanzionato da apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione, può costituire motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo.

Art. 16

(Rapporto annuale)

1. Contestualmente alla predisposizione del bilancio, l'Organo di Amministrazione redige ed approva un rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nell'anno precedente e sulla sua efficacia. Al rapporto sono allegati l'elenco completo dei soggetti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione e il relativo importo.
2. Il rapporto è allegato alla relazione annuale sull'attività della Fondazione ed al bilancio consuntivo, e viene reso pubblico nelle forme previste dall'art. 17.

Art. 17

(Pubblicità)

1. Lo statuto, i regolamenti interni, la relazione annuale, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici attraverso i seguenti mezzi:
 - a) messa a disposizione del pubblico presso la sede della Fondazione;
 - b) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.
2. Le forme ed i termini per le richieste di contributo sono resi pubblici attraverso il sito Internet della Fondazione e con avvisi sugli organi di stampa locali.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b).
2. Alle richieste di contributo per le quali sia stata già presentata domanda alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.